

# SoftJam S.p.A.

## ***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 Aggiornamento e Revisione integrale***

<b>Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01</b>	<b>Approvato da</b> Organo Amministrativo
<b>Redatto da:</b> Avv. V. Gullotta	<b>Lista di distribuzione</b> Apicali Manager
Versione 1.0. Versione 2.0 <b>Versione 2.1.</b> <b>Versione 3.0</b>	Maggio 2022 Luglio 2025 <b>Settembre 2025</b> <b>Ottobre 2025</b>
Luogo e data	Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante

## Indice

### PARTE GENERALE

1. Il contesto generale di riferimento
  - 1.1. Il contesto generale di riferimento
  - 1.2. L'Evoluzione del Modello 231 Predisposto da SoftJam S.p.A.
  - 1.3. Esigenze sottese al progetto di revisione ed aggiornamento del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ex D. Lgs. 231/01
2. Il contesto normativo e la sua evoluzione
  - 2.1 Le novità normative intervenute dal 2023 ad oggi
  - 2.2 L'attuale contesto normativo
  - 2.3 I reati in concreto rilevanti per SoftJam S.p.A.: elenco e valutazione preliminare
3. La struttura aziendale
  - 3.1. La struttura aziendale
  - 3.2. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese
  - 3.3. Il fenomeno dei Gruppi di Società
  - 3.4. Conformità ai Principi ed alle Direttive della Capogruppo Lutech S.p.A.
  - 3.5. Modello 231, Codice Etico e Politica Anticorruzione
  - 3.6. Principale documentazione aziendale
4. L'attività di monitoraggio
  - 4.1. L'Organismo di Vigilanza
  - 4.2. Il monitoraggio continuo
5. Le linee guida delle associazioni di categoria
  - 5.1 Le linee guida delle associazioni di categoria
6. Sistema Disciplinare

# PARTE GENERALE

## **Il contesto generale di riferimento**

## 1.1 Il contesto generale di riferimento

Sia nel corso del biennio 2023 – 2024, che lungo il corrente arco temporale del 2025 prosegue l'intervento del Legislatore nazionale volto all'ampliamento dei casi di responsabilità diretta, denominata amministrativa ma di fatto penale, a carico di enti e società.

Difatti, dopo più di un ventennio dall'emanazione del provvedimento che ha rivoluzionato l'ordinamento giuridico italiano, introducendo per la prima volta la diretta responsabilità a carico degli enti (Decreto Legislativo n. 231 del 2001 recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*), la cornice normativa di riferimento appare significativamente mutata mediante innumerevoli interventi legislativi, realizzati a cadenza annuale o biennale.

Nel corso del tempo sono state inserite numerose fattispecie di reato, la cui portata applicativa investe sia società dedite alla prestazione di servizi (per le quali vengono senz'altro in rilievo i reati contro la P.A., i reati societari, i recenti reati tributari o le fattispecie attinenti all'impiego di strumenti di pagamento diversi dai contanti) che quelle del mondo manifatturiero (potenziali destinatarie in particolare dei reati commessi con violazione della normativa antinfortunistica ovvero dei cc.dd. reati di impatto ambientale).

Sono inoltre presenti fattispecie di portata trasversale, ad es. i reati di cc.dd. criminalità informatica, ovvero commessi con violazione delle norme sul diritto d'autore, entrambe oggetto di recente rivisitazione, il cui comune denominatore è la necessità, ai fini della loro perpetrazione, di *device* elettronici ovvero di software, strumenti normalmente in uso presso tutte le aziende moderne; o ancora alcuni reati contro il patrimonio o per il contrasto alle frodi in commercio, ipotizzabili per le aziende dedite alla commercializzazione e distribuzione di beni e prodotti.

Sempre nel novero dei *"computer crimes"* vanno altresì ricondotte le recenti novità derivanti dall'attuazione degli obblighi europei / o domestici in tema di cybersicurezza ed intelligenza artificiale, la cui violazione, ove siano integrati anche i restanti requisiti richiesti per fondare la responsabilità dell'ente, può esporre la società alle prescritte sanzioni.

Ancora alcune delle fattispecie contemplate sembrano rilevare soprattutto per enti di dimensioni medio-grande; altre appaiono realizzabili unicamente all'interno di contesti organizzativi e societari peculiari, si pensi a tal proposito agli abusi di mercato, ai reati cc.dd. di criminalità organizzata transnazionale, passando per i reati con finalità di terrorismo e di eversione pubblica, la cui concreta portata applicativa sembra riguardare le aziende operanti in particolari comparti e / o contesti geografici.

Sul piano dell'imputabilità, ossia ai fini della riconducibilità alla società di uno dei reati elencati nel *Decreto 231*, è necessario che esso sia commesso nel suo interesse o vantaggio da "Apicali" (intesi quali rappresentanti, manager e dipendenti). Da ciò discende l'applicazione di sanzioni di varia natura, definite "amministrative" ma caratterizzate per gravità, afflittività e modalità di determinazione analogamente a quelle irrogabili in sede di giudizio penale. In specie si tratta di sanzioni pecuniarie, interdittive oltre a misure quali la confisca e la pubblicazione della sentenza.

La determinazione in concreto della sanzione pecuniaria è poi rimessa alla discrezionalità del giudice, sulla base di un sistema di quote – variabile tra 100 e 1000 quote - il cui importo varia da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 1.549,37 euro, in relazione a determinati parametri (tra i quali la

gravità del fatto, il grado di responsabilità della società, le attività di mitigazione svolte per eliminare o attenuare le conseguenze e di prevenzione).

Nella categoria delle sanzioni interdittive rientrano:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Su richiesta del Pubblico Ministero, inoltre, ove ne sussistano le esigenze tipiche, può esserne invocata l'applicabilità in via cautelare. Parimenti, può essere disposto il sequestro, sia preventivo che conservativo, dei beni suscettibili di confisca in ipotesi di pericolo di dispersione.

E' lo stesso art. 5 del *Decreto 231* a fissare gli ulteriori requisiti per la responsabilità della società, e precisamente:

- il requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio della società derivante dalla commissione del reato;
- il requisito soggettivo della riconducibilità all'operato di una persona fisica con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione delle società o di una sua unità organizzativa, ovvero di persone fisiche loro sottoposte.

In tal caso la responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica autrice materiale del reato. La responsabilità amministrativa, inoltre, può sussistere anche per reati commessi all'estero, purché realizzati nell'interesse od a vantaggio di un'entità con sede in Italia.

A fronte di tali previsioni di carattere punitivo, il successivo art. 6 contempla, tuttavia, una speciale causa di esenzione dal procedimento penale (c.d. esimente speciale): non è responsabile la società che dimostri che l'eventuale commissione di uno dei reati elencati da parte di un proprio dipendente sia avvenuta:

- con cosciente violazione delle regole dell'esistente *Modello 231*, debitamente aggiornato,
- senza omessa vigilanza da parte dell'organismo deputato al suo controllo ("*Organismo di Vigilanza*" o "*O.d.V.*").

## **1.2 L'evoluzione del Modello 231 predisposto da SoftJam S.p.A.**

Il presente documento è frutto della riconsiderazione di Funzioni, Aree, Attività e Processi già contemplati nelle precedenti versioni del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 realizzato all'interno della società SoftJam S.p.A. alla luce del mutato contesto sia normativo che organizzativo lungo l'arco temporale considerato (2023-2025).

La prima versione del presente Modello Organizzativo infatti, risalente al **maggio 2022** e via via aggiornata con le principali novità normative, è stata quindi ritenuta non più rispondente al dato organizzativo reale, profondamente mutato a seguito dell'ingresso di SoftJam all'interno del Gruppo Lutech.

Pertanto in concomitanza con la nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza (O.d.V.) insediato ed operativo dal 1 gennaio 2025, è stato avviato il **processo di revisione integrale** del presente documento, previa somministrazione di nuove interviste a tutte le figure chiave aziendali, ai fini della realizzazione di una nuova mappatura delle aree, funzioni e processi aziendali "sensibili" unitamente ad un nuovo impulso all'attività ispettiva realizzata a cadenza periodica, realizzati sia in presenza - presso le diverse sedi della società - che da remoto.

L'impegno assunto dal nuovo O.d.V. si indirizza quindi verso la realizzazione delle tipiche *attività 231*, principalmente di carattere ispettivo, tramite audizione dei referenti delle principali Aree e Funzioni, con particolare attenzione anche alla costante divulgazione dei principi di legalità e correttezza nell'agire societario, principalmente tramite nuovo impulso alle attività formative, riattivate già nel corso del 2024 mediante erogazione di formazione dedicata. La formazione infatti è ritenuta il fondamentale strumento per l'innalzamento degli standard etici, di correttezza e trasparenza e pertanto primo presidio in chiave preventiva, dunque quale mezzo di contrasto per la commissione di reati.

Nuovi eventi formativi saranno organizzati per la diffusione degli esiti della presente opera di aggiornamento, unitamente alla disamina dei principi contenuti nella nuova versione del Codice Etico (**V. 3.1**) oggetto di contestuale aggiornamento.

### **1.3 Esigenze sottese al progetto di revisione ed aggiornamento del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ex D. Lgs. 231/01.**

Dalla concomitanza di diversi eventi quali:

- la modifica degli assetti organizzativi della Società mediante ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Referenti del Gruppo Lutech;
- il conseguente avanzamento del processo di integrazione all'interno del Gruppo Lutech, tuttora *in fieri*, sia mediante creazione di linee di riporto funzionale (*dotted line*) tra Apicali e Manager di SoftJam S.p.A. verso Apicali Lutech, che mediante stabile inserimento di risorse SoftJam nella struttura del Gruppo, con compiti di coordinamento e supervisione estesi a *team* e risorse anche di altre controllate/consociate;
- il continuo mutamento del panorama normativo di riferimento, dovuto all'ampliamento ormai a cadenza annuale del perimetro applicativo del D. Lgs 231/01, come testimoniato dalle recenti novelle del 2024 e del 2025, rispettivamente in tema di reati di criminalità informatica, violazioni del diritto d'autore ed intelligenza artificiale.

è derivata l'esigenza di procedere alla presente opera di revisione ed aggiornamento integrale del vigente *Modello 231*, già in passato oggetto di interventi di adeguamento realizzati in seguito a precedenti modifiche legislative.

I descritti mutamenti, infatti, hanno imposto l'effettuazione di una nuova mappatura delle aree ed attività sensibili, onde ricomprendervi quelle di nuova introduzione ovvero oggetto di rilevante modifica, mediante colloqui singolarmente condotti con i principali Referenti coinvolti.

Per la completa descrizione della struttura della *Governance* e per l'individuazione delle Funzioni, Ruoli e Poteri si rinvia ai successivi, specifici, Capitoli.

Il documento risultante all'esito del descritto processo di revisione integrale, pertanto, contiene la valutazione attuale del livello di esposizione della SoftJam S.p.A. al rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01, nel testo aggiornato al mese di **settembre 2025**, tenuto conto della idoneità preventiva delle esistenti misure di contenimento (quali ad es. protocolli, procedure, certificazioni ed attestazioni).



## **Il contesto normativo e la sua evoluzione**

## 2.1 Le novità normative intervenute dal 2023 ad oggi

Nel corso degli ultimi due anni il legislatore nazionale, con ripetuti interventi legislativi, allarga ancora una volta il perimetro applicativo della responsabilità giuridica di enti e società mediante numerosi provvedimenti normativi, di seguito indicati in ordine cronologico inverso per comodità di lettura.

### a. Provvedimenti emanati nel corso del 2025

- **Legge 82/2025** che inserisce una nuova categoria di delitti (Art. 25 undevicies) accomunati dal comune denominatore della presenza di condotte di maltrattamento, uccisione, combattimento o atti con effetti analoghi posti in essere nei confronti di animali, già contemplati dal codice penale.

In specie si tratta dei reati di

- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)
  - Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
  - Spettacoli o manifestazioni vietate (art. 544-quater c.p.)
  - Divieto di combattimento fra animali (art. 544-quinquies c.p.)
  - Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- **Legge 80/2025** che sancisce la punibilità dell'ente per le fattispecie di
    - Art. 270-quinquies.3 c.p. – Detenzione di materiale con finalità di terrorismo;
    - Art. 435 c.p. – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.

### b. Provvedimenti emanati nel corso del 2024

- **D. Lgs. 141/2024** che amplia le ipotesi contrabbando, di cui già all'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231, estendendolo anche a fattispecie di sottrazione all'accertamento o al pagamento delle accise e delle altre imposte indirette su prodotti e consumi (Testo Unico delle Accise di cui al d.lgs. 504/1995).
- **Legge 166/2024** che interviene in materia di violazione del diritto d'autore modificando gli artt. 171-bis, 171-ter e 171-septies della Legge 633/1941, già inclusi nell'Art. 25-novies del D.Lgs.231/01, in specie ampliando le ipotesi delittuose di contraffazione dei contrassegni SIAE ovvero di analoghi organismi;
- **Legge 56/2024** (c.d. Legge PNRR 4) che interviene nuovamente sul reato di "Trasferimento fraudolento di valori" già introdotto ad ottobre 2023 (cfr. *infra*).
- **Legge 122/2024** che, nell'ambito della macro categoria dei **reati contro la P.A.**
  - inserisce un nuovo reato i di "*indebita destinazione di denaro o cose mobili*" (art. 314-bis c.p.);
  - modifica alcuni reati già inseriti nel catalogo dei reati 231, e precisamente
    - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
    - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

### c. Provvedimenti emanati nel corso del 2023

- **Legge 137/2023**, che inserisce nel novero dei reati presupposto
  - all'art. 24 del D. Lgs. 231/01, nella macro categoria dei reati contro la P.A., due fattispecie già contemplate dal Codice Penale agli artt. 353 e 353 bis, rispettivamente inerenti alla turbata libertà degli incanti ed alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Si tratta di reati che interessano diverse fasi della procedura di gara pubblica, sia in sede di svolgimento del procedimento di aggiudicazione vero e proprio che in una delle sue fasi preliminari, il cui risultato è comunque un'alterazione della regolarità del risultato;

- all'art. 25 octies 1 del D. Lgs. 231/01, nella macro categoria dei reati commessi con strumenti di pagamento diversi dai contanti, il reato previsto dal Codice Penale all'art. 512-bis sul trasferimento fraudolento di valori. Si tratta di un delitto che, punendo chi trasferisce, nasconde, o dissimula denaro o beni al fine di eludere il pagamento di imposte, tasse, o di evadere un provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, si pone quindi come delitto prodromico alla commissione di altri reati. Si tratta di un reato a condotta eterogena in quanto può essere commesso con molteplici negozi, reali o simulati, comunque finalizzati ad eludere i provvedimenti di prevenzione patrimoniale previsti dal Codice Antimafia. Sul piano operativo tale intervento mira ad innalzare il livello degli strumenti aziendali in ambito: i) controllo di gestione; ii) monitoraggio dei flussi patrimoniali e finanziari; iii) tracciabilità degli strumenti di pagamento (in entrata o in uscita). Inoltre in ottica sistematica va considerata anche la prossimità tra tale macro area e quella, subito successiva (Art. 25-octies D. Lgs. 231/01) che contempla i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, che testimonia l'attenzione del legislatore verso la sfera della prevenzione e del controllo dei flussi patrimoniali e finanziari.

▪ **Decreto Legislativo 19/2023**, che inserisce ha inserito nel novero dei reati presupposto:

- art. 25-ter, comma 1, lettera s-ter, all'interno della macrocategoria dei **reati societari**, il reato di matrice europea (Direttiva UE 2019/2121) inerente alle false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, ossia il documento necessario per la realizzazione di operazioni societarie straordinarie transfrontaliere in ambito europeo. Il certificato preliminare, rilasciato dall'autorità competente designata del Paese dove ha sede legale la società (in Italia rientra tra le competenze del Notaio) ha lo scopo di facilitare operazioni straordinarie, quali ad es. trasformazioni, fusioni e scissioni di e tra aziende europee, regolando le procedure e le formalità richieste alle società coinvolte. Tale certificato tuttavia non viene rilasciato qualora l'operazione transfrontaliera risulti realizzata per scopi abusivi o fraudolenti in quanto diretta all'evasione o all'elusione delle normative fiscali locali ovvero comunque indirizzata al perseguimento di scopi criminali;
- art. 25-novies, comma 1, lettera h-bis, innova la macro categoria dei **reati commessi con violazione del diritto d'autore**, relativi alla diffusione illecita mediante reti di comunicazione elettronica di contenuti tutelati dal diritto d'autore, ad esempio per mezzo di riproduzione, esecuzione, o comunicazione al pubblico di opere musicali, cinematografiche o televisive, modificando altresì l'articolo 131-bis, terzo comma, numero 4), del codice penale.

## 2.2 L'attuale contesto normativo

L'ampio ed eterogeneo catalogo dei *reati ex 231*, ampliato a cadenza annuale o biennale con sempre più fattispecie talvolta anche di nuova creazione, comprende ormai una moltitudine di reati, per comodità di lettura raggruppati come segue:

**Reati attinenti ai rapporti con la Pubblica Amministrazione**, nel testo più volte modificato anzitutto con gli interventi volti proprio al contrasto dei fenomeni corruttivi (in specie **Legge n. 190/2012**, **Legge n. 69/2015**, **Legge n. 3/2019** c.d. "*Legge spazza corrotti*") mediante i quali il Parlamento ha cercato di offrire una normativa organica finalizzata alla prevenzione e repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione, anche in ottemperanza agli obblighi di carattere internazionale (derivanti in particolare dalla Convenzione ONU del 2003 - c.d. Convenzione di Merida - e dalla c.d. Convenzione di Strasburgo del 1999). Inoltre, con le novelle del 2015 e 2019 sono state innalzate anche le pene edittali precedentemente previste, oltre all'introduzione della nuova fattispecie del "*Traffico di Influenze illecite*" inserita nel corpo dell'art. 346 *bis* c.p., che punisce le condotte strumentali e propedeutiche alla realizzazione di futuri accordi illeciti con soggetti della Pubblica Amministrazione. Gli ultimi interventi, in ordine di tempo, sono quelli realizzati dapprima con il **D. Lgs. n. 75/2020** in recepimento della c.d. Direttiva PIF, che ha introdotto delle aggravanti speciali per alcuni reati contro la P.A., quindi il recente **D. Lgs. 150/2022** che ha modificato la rubrica dell'art. 322 *bis* e apportato modifiche al testo degli articoli relativi ai reati di truffa e di frode informatica; infine i recentissimi provvedimenti, la **Legge 137/2023** e la **Legge 112/2024**, che hanno inserito, rispettivamente, le due fattispecie in tema di turbativa d'asta ed il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili.

Alla luce dell'attuale quadro normativo rientrano quindi tra i reati contro la P.A. le seguenti fattispecie:

- peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.);
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) introdotta nel 2024;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (319 *bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione per la corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) modificato nel 2024;
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.) modificata nel 2024;
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) introdotta nel 2023;
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.) introdotta nel 2023;
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa - in danno dello Stato - (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);

- frode informatica (art. 640 ter c.p.).

### **Reati in materia societaria**

Si tratta di un gruppo di reati societari introdotti direttamente nel corpus del Codice civile a seguito del **D. Lgs. 61/02**, successivamente sostituiti e / o modificati con **Legge n. 69/2015** ampliati per ricomprendervi il nuovo reato di falso in bilancio (oggi false comunicazioni) e quindi, con il successivo intervento del **2019** ("**Legge spazza corrotti**") sono state altresì apportate modifiche al perimetro della corruzione tra privati. Da ultimo il **D. Lgs. 19/2023** ha inserito nel novero dei reati presupposto ulteriori fattispecie di matrice e rilievo europeo.

Tale macroarea attualmente annovera le seguenti ipotesi criminose:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (2621 bis c.c.);
- non punibilità per particolare tenuità (2621 ter c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.) modificato nel 2023;
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs 19/203) introdotto nel 2023;

Sono inoltre richiamate talune specifiche fattispecie di reato previste dal TUF- Testo Unico Finanza, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, valevoli solo per le società con titoli quotati o diffusi in misura rilevante, tra cui:

- Abuso di informazioni privilegiate;
- Manipolazione del mercato.

### **Reati in materia tributaria**

Si tratta di alcuni reati tributari, inseriti all'interno del catalogo dei *reati 231* ad opera del Decreto Legge n. 124/2019 convertito con modificazioni nella **Legge 157/2019** modificata dapprima con il **D. Lgs. 75/2020** e infine dal **D. Lgs. 87/2024**, individuati tra quelli già contemplati dal D. Lgs. 74/2000 recante la "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto*". Tali reati sono stati oggetto di modifiche

In particolare, si tratta di cinque delitti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, del D. Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1,2-bis,D. Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000);

▪ indebita compensazione (art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000) modificato nel 2024.  
Inoltre, per effetto del richiamo operato dal **D. Lgs. 14 luglio n. 75 del 2020** in recepimento della **Direttiva UE 2017/1371 (cd. Direttiva PIF)** del 2017 sulle frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea, tali fattispecie rilevano anche in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere.

### **Reati contro il patrimonio,**

Previsti dagli artt. 648 e ss. del Codice Penale, modificati dapprima dalla **Legge 186/2014** e, infine, dal **D. Lgs. 195/2021**:

- ricettazione;
- riciclaggio;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- c.d. autoriciclaggio.

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, introdotti dal **D. Lgs. 184/2021** che ha inserito direttamente nel codice penale i nuovi artt. 493 ter, 493 quater, successivamente ampliati con la **Legge n. 137/2023** ed il **D.L. 19/2024**. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) introdotto nel 2023 e modificato nel 2024.

### **Reati contro la personalità e l'incolumità individuale**

In tale categoria rientrano fattispecie eterogenee previste dal codice penale di volta in volta inserite mediante molteplici provvedimenti tra i quali la **Legge n. 199/2016** contro l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro ed i successivi **D. Lgs. 21/2018** e **Legge n. 238/2021** per il contrasto alla pornografia:

- artt. 582 e 583 in materia di omicidio colposo e lesioni personali colpose derivanti dalla violazione delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ex Legge 123/07;
- art. 600 e ss. contenenti il divieto di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

### **Reati di c.d. criminalità informatica**

Introdotti dalla **Legge 48/2008** di ratifica della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, in base al quale sono stati modificati numerosi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale, oggetto dell'ultimo intervento del legislatore con la **Legge 90/2024**

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).

### **Reati in materia di violazione del diritto d'autore**

Ai sensi degli Artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies, della Legge 633/1941), alcuni dei quali modificati già con **Legge 167/2017** e, da ultimo, con la recente **Legge 166/2024**.

Vi rientrano le seguenti fattispecie:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 1, modificato nel 2024);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 2, modificato nel 2024);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera



dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter Legge n. 633/1941, modificato nel 2024);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge n. 633/1941, modificato nel 2024);
- Contraffazione ovvero abusiva rimozione di contrassegni SIAE o rilasciati da analoghi organismi di gestione (art. 171-septies Legge n. 633/1941, modificato nel 2024);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge n. 633/1941).

### **Reati di impatto ambientale**

Vi rientrano ipotesi contemplate da molteplici fonti normative (codice penale; Testo Unico Ambientale; Leggi speciali) di recente ampliate rispettivamente con il **D.L. 116/2025** e con la **Legge 82/2025**

- art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) modificato dalla Legge 82/2025;
- art. 733 bis c.p. (Danneggiamento di habitat) modificato dalla Legge 82/2025;
- art. 29 quater decies D. Lgs. 152/06 (Esercizio non autorizzato di attività industriali);
- art. 137 D. Lgs. 152/06 (Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali);
- art. 256 D. Lgs. 152/06 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) modificato dal D.L. 116/2025;
- art. 257 D. Lgs. 152/06 (Bonifica dei siti);
- art. 258 D. Lgs. n. 152/06 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) modificato dal Decreto Legge n. 116/2025;
- art. 259 D. Lgs. 152/06 (Traffico illecito di rifiuti) modificato dal D.L. 116/2025;
- art. 260 bis D. Lgs. 152/06 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
- art. 279 D. Lgs. 152/06 (Esercizio non autorizzato di stabilimento);
- art. 1 L. 150/92 (Traffico non autorizzato di esemplari);
- art. 2 L. 150/92 (Incolumità esemplari);
- art. 3 bis L. 150/92 (Falsificazione certificati);
- art. 3 L. 549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive);
- artt. 8,9 D. Lgs. 202/07 (Inquinamento doloso; Inquinamento colposo);
- art. 452- quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dal D.L. n. 116/2025;
- art. 255-bis D. Lgs. n. 152/06 (Abbandono di rifiuti in casi particolari) introdotto dal D.L. n. 116/2025;
- art. 255-ter D. Lgs. n. 152/06 (Abbandono di rifiuti pericolosi) introdotto dal D.L. n. 116/2025;
- art. 256-bis D. Lgs. n.152/06 (Combustione illecita di rifiuti) introdotto dal D.L. n. 116/2025;
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, (art. 452 – sexies c.p.) modificato dal D.L. 116/2025.

### **Delitti contro gli animali**

Vi rientrano le ipotesi introdotte dalla recente **Legge n. 82/2025** ed inserite direttamente nel corpo del codice penale

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)



- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

### **Reati in materia di falsificazione nummaria**

In tale categoria rientrano sia fattispecie direttamente inserite all'interno del codice penale che contemplate in successive leggi speciali, tra cui:

- Falsità, contraffazione o alterazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 453 e ss. c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

### **Delitti contro l'industria ed il commercio**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).**

### **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

In tale categoria rientrano sia fattispecie direttamente inserite all'interno del codice penale che contemplate in successive leggi speciali, di cui l'ultima è la recente **Legge n. 80/2025**, tra cui:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies 1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 3 c.p.) inserito nel 2025.

### **Reati di c.d. criminalità organizzata anche con carattere transnazionale**

In questa categoria rientrano sia fattispecie contemplate dal codice penale che da leggi speciali attuative di convenzioni internazionali (ad es. la Convenzione ONU contro il crimine organizzato) tra cui:

- Associazione per delinquere (art. 416, co. 6, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990).

**Reati in materia di immigrazione clandestina**, che contemplano fattispecie relative all'impiego di cittadini stranieri con soggiorno irregolare (art. 12, commi 3, 3- bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 286/1998 successivamente modificati dalla **Legge 161/2017** e da ultimo dal **D.L. 20/2023**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
  - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- che si aggiungono alle fattispecie già presenti nel quadro del D. Lgs. 231/01;
- fattispecie di immigrazione clandestina (ex art. 5 della L. 123/2007);
  - art. 603 bis c.p., introdotto per il contrasto al fenomeno del c.d. "caporalato" dal D.L. 138/2011 convertito in Legge n. 148 del 2011, modificato con Legge n. 199/2016.

**Reati *latu sensu* discriminatori**, di cui alla L. 167/2017

Sono inerenti alle ipotesi di discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi quali:

- i reati di razzismo e xenofobia;
- il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

**Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa**

Ipotesi introdotte dalla **Legge 39/2019** di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive in specie:

- Frode in competizioni sportive, art. 1 legge 13/12/1989 n. 401;
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa a mezzo di apparecchi vietati, art. 4 legge 13/12/1989 n. 401.

**Reato di contrabbando**

Previsto dal D.P.R. 43/1973 e richiamato dal recente **D. Lgs. 75/2020** in tema di reati lesivi dell'interesse dell'UE, in caso di valore eccedente la soglia di 100.000,00 euro, oggetto di recente modifica con il **D. Lgs. 141/2024** che prevede varie fattispecie di contrabbando, tra le quali

- per omessa dichiarazione;
- per dichiarazione infedele;
- di tabacchi lavorati;
- nel movimento di merci marittimo, aereo e in aree di confine.

**Frodi commesse in ambito agricolo**

Finalizzate all'indebita percezione di contributi, agevolazioni ed aiuti in qualsiasi forma a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale, previste dall'art. 2, co.1 della Legge 23.12.1986 n. 898, inserita nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs.231/01 ad opera del recente **D. Lgs. 75/2020** attuativo della direttiva europea c.d. Direttiva PIF.

**Delitti contro il patrimonio culturale**

La **Legge 9 marzo 2022 n. 22**, come di recente modificata dalla **Legge n. 6/2024**, recante disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, che amplia ed ammodernizza la tutela dei beni artistici del nostro Paese, sinora contenuta prevalentemente nel Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004) e da tale data inseriti direttamente nel *corpus* del Codice Penale mediante:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

## La struttura aziendale

## 3.1 La struttura aziendale

SoftJam S.p.A., società inizialmente costituita nel 1996, è una realtà che da 30 anni opera nell'ambito della fornitura di servizi avanzati di consulenza ed ingegneria del software, inclusi lo studio, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, l'aggiornamento e la commercializzazione di soluzioni informatiche per una clientela eterogenea di natura sia pubblica che privata, con una spiccata vocazione verso all'innovazione ed alla ricerca.

In relazione alla **tipologia di prodotti e servizi (*core assets*)** offerti, si tratta di soluzioni tecnologicamente avanzate in ambito

- *AI – Intelligenza Artificiale*
- *Machine Learning*
- *Scienza Dei Dati*
- *Analisi di Big Data*
- *Cloud & Infrastructure*
- *IT Consultancy Services*

con particolare specializzazione negli ambiti

- *Cloud Integration,*
- *Modern Workplace,*
- *Data & AI- Artificial Intelligence*
- *Cyber Resilience.*

E' inoltre presente un prodotto sviluppato e registrato internamente, debitamente oggetto di brevetto registrato ("Kory" un *virtual agent*).

Inoltre in forza di storica partnership con Microsoft, evolutasi e rafforzatasi nel tempo, SoftJam S.p.A. già in passato partner preferenziale ("*gold*") è attualmente in possesso dell'apposita designazione "*Microsoft Solutions Partner Microsoft Cloud*" che racchiude tutte le diverse *Designations* disponibili, certificando quindi le competenze del Partner nelle molteplici aree del Cloud Microsoft.

Attualmente quindi SoftJam possiede tutte le sei *Designations* che attestano la sua esperienza e capacità nel fornire ai propri clienti un adeguato supporto ed ausilio tecnico nel percorso volto al miglioramento delle soluzioni e strumenti tecnologici prescelti.

Le *Designations* disponibili per *Solution Area* sono:

- *Solutions Partner for Business Applications*, per la fornitura di soluzioni sviluppate con Microsoft Power Platform a supporto del potenziamento e del miglioramento dei processi interni del cliente;
- *Solutions Partner for Infrastructure (Azure)*, per il supporto alla trasformazione digitale dell'infrastruttura del cliente mediante migrazione verso Microsoft Azure;
- *Solutions Partner for Data & AI (Azure)*, per il supporto al cliente nella gestione dei dati attraverso l'utilizzo di strumenti di analisi avanzata e soluzioni di Intelligenza Artificiale, in grado di acquisire informazioni di valore e fornire indicazioni per l'assunzione delle decisioni strategiche basate sui dati raccolti;
- *Solutions Partner for Digital & App Innovation (Azure)*, per affiancare il cliente nel percorso di innovazione digitale mediante progettazione e sviluppo di applicazioni su Microsoft Azure;
- *Solutions Partner for Modern Work*, per il supporto al cliente nell'adozione di Microsoft 365 allo scopo di sfruttarne pienamente le potenzialità, migliorando l'efficienza ed il processo di comunicazione interna;

- *Solutions Partner for Security*, per l'implementazione delle più avanzate soluzioni Microsoft di sicurezza integrata, garantendo un ambiente protetto e resiliente in grado di offrire protezione di dati e risorse da minacce sempre più sofisticate.

Infine, nell'ottica di una innovazione continua che da sempre la caratterizza, SoftJam dedica parte delle sue attività alla ricerca su temi di grande attualità (ad es. in ambito AI) allo scopo di analizzare l'impatto delle soluzioni proposte all'interno del segmento di mercato in cui la Clientela opera, unitamente all'analisi in termini di vantaggi derivanti dall'implementazione delle tecnologie proposte. In tale ambito rientrano i molteplici progetti di ricerca, realizzati sia in ambito domestico che europeo, che spaziano dai modelli di rischio del credito ai programmi di supporto delle funzioni cognitive, dalla sostenibilità energetica fino ai sistemi per la misurazione di agenti contaminanti in concentrazione minime nell'ambito di programmi di monitoraggio idrico.

Particolarmente numerosi sono poi i progetti sviluppati nel corso degli anni in collaborazione con dipartimenti delle facoltà tecnologiche di diversi atenei universitari (Genova, Catania, Roma, Trento) ed istituti di ricerca sia nazionali (CNR, Istituto Italiano di Tecnologia; Fondazione Bruno Kessler) che europei (Fraunhofer Institute).

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società impiega una popolazione aziendale variabile dislocata su tutto il territorio nazionale in base alle varie sedi aziendali, e precisamente:

- la sede principale in Genova, Viale Cembrano 2;
- le sedi secondarie presenti in Milano (Cinisello Balsamo, Via Massimo Gorki n. 30/32) e Roma (Via Giuseppe Grezar n. 34).

Sul piano dell'**organizzazione interna** la Società amministrata da un organismo pluripersonale operante in forma collegiale, Consiglio di Amministrazione, ed è altresì dotata di un organo di controllo interno, il Collegio Sindacale. Essa inoltre si avvale per la revisione dei propri bilanci di società di revisione esterna.

In ordine alla **Clientela** di SoftJam S.p.A. essa è vasta ed eterogenea ed annovera oltre ad imprese di varie dimensioni e tipologia, anche enti ed agenzie appartenenti alla Pubblica Amministrazione, per mera comodità di analisi ed a titolo puramente esemplificativo suddivisi come segue:

- clienti di grandi dimensioni o appartenenti alla P.A. (per progetti di valore superiore ad euro 500.000,00) i cui contratti possono derivare sia da assegnazione diretta ovvero tramite invito a gara ristretta o per aggiudicazione su gara pubblica (tramite Sogei). In tali casi SoftJam opera in RTI in veste di mandante, quindi in subappalto.
- clienti piccoli / medi (per progetti di valore inferiore ad euro 500.000,00).

## 3.2 Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese

Il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), anche noto con l'acronimo ATI (associazione temporanea di imprese), è l'istituto mediante il quale un'impresa, che non dispone in misura sufficiente dei requisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare ad una determinata gara d'appalto, si associa ad altre imprese per incrementare i propri requisiti di qualificazione, in vista della partecipazione alla specifica gara.

L'obiettivo di tale forma organizzata di compartecipazione, riconosciuta e consentita anche dall'ultima versione del Nuovo Codice degli Appalti (2023), è di consentire l'accesso alle procedure di gara anche ad imprese di piccola e media dimensione. Inoltre, mediante ampliamento della platea dei concorrenti, è garantita all'Amministrazione appaltante maggiore possibilità di scelta nella selezione delle offerte.

Sul piano tecnico tale forma di compartecipazione tra imprese si attua mediante presentazione di un'unica offerta congiunta, cumulativa dei requisiti delle singole imprese riunite, con obbligo, in caso di aggiudicazione, di esecuzione congiunta di tutte le prestazioni dedotte nel contratto di appalto. A tal fine le singole imprese partecipanti (c.d. mandanti) conferiscono un mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capofila (c.d. mandataria) in virtù del quale essa è l'interlocutrice principale nei confronti della stazione appaltante. Tale mandato, di natura gratuita ed irrevocabile da conferire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, non dà comunque luogo ad un'organizzazione comune tra le imprese associate, in quanto ciascuna conserva la propria autonomia gestionale e fiscale.

A seconda della tipologia il Codice degli Appalti distingue due tipi di raggruppamento:

- c.d. **orizzontale**, quando tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione, avente ad oggetto servizi e / o forniture;
- c.d. **verticale**, quando i servizi e le forniture relative alla prestazione principale sono di competenza della mandataria, mentre le mandanti eseguono le prestazioni secondarie (ad es. la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, mentre le mandanti realizzano i lavori delle categorie scorporabili).

E' altresì consentito il raggruppamento c.d. misto, che rientra nel raggruppamento verticale sebbene l'esecuzione delle singole categorie (per i lavori) o delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale.

Per quanto attiene obblighi e responsabilità, le singole imprese riunite, fin dalla fase di presentazione dell'offerta, sono **tenute ad** indicare:

- le quote di partecipazione al raggruppamento,
- le quote di qualificazione,
- le quote di esecuzione delle prestazioni,

che devono essere perfettamente corrispondenti evidenziando il dato per cui la mandataria sia il soggetto più qualificato in rapporto al complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Infine, a seconda della tipologia di raggruppamento differisce anche il regime di responsabilità:

- in caso di raggruppamento orizzontale, le imprese riunite assumono una responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori con la presentazione dell'offerta congiunta;

- in caso di raggruppamento verticale la responsabilità è invece limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza (lavori scorporabili o, nel caso di servizi e forniture, prestazioni secondarie), ferma restando la responsabilità della mandataria per l'intero appalto.

Con specifico riferimento ai contratti sottoscritti, in ambito sia privato che pubblico, SoftJam S.p.A. provvede sempre a comunicare alla controparte / Committente l'adozione del presente Modello, sia quando partecipi da sola che quando partecipi in raggruppamento con altre imprese del settore (ATI).



### 3.3 Il fenomeno dei Gruppi di Società

L'interpretazione in chiave economica dei raggruppamenti di imprese sottolinea il dato della presenza di una comune politica d'impresa, generalmente imposta dalla Capogruppo nell'ottica della diversificazione dei rischi, con cui convivono le diverse politiche adottate dalle singole società del gruppo che, in quanto giuridicamente autonome ed indipendenti, conseguono un proprio ulteriore e tipico interesse (di tipo produttivo, manifatturiero, commerciale etc.). Quanto alla conformazione della Capogruppo, c.d. *holding*, essa può assumere la forma di società di servizi, incentrata unicamente sull'attività di direzione e coordinamento, ovvero può contemplare anche un'attività di carattere operativo.

Sul piano normativo il dato inizialmente scarno del codice civile è stato in seguito riempito con diversi interventi, l'ultimo dei quali realizzato in seno alla *"Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative"* (di cui al D. Lgs. 6/2003) che ha dedicato norme specifiche ai gruppi di società. L'art. **2497** del Codice Civile apre la sezione dedicata a tale fenomeno individuando il suo elemento chiave nello svolgimento di un'attività di *"direzione e coordinamento"* da parte dell'entità controllante. L'elemento qualificante è solo la *"direzione unitaria"*, intesa come attività volta a coordinare la politica economica e strategica delle società controllate, imprimendo loro un indirizzo operativo unico verso il quale convergere, come confermato da diverse pronunce giurisprudenziali (ad es. Tribunale di Milano, sez. III civile del 27/02/2012 per cui *«la nozione di direzione e coordinamento attiene ad un'attività volta a coordinare la politica economica e le linee essenziali dell'attività delle società collegate, imprimendo una identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di soggetti formalmente distinti, di modo che il gruppo venga gestito in modo unitario»*).

Ai sensi del comma 3 dell'art. **2359** del Codice Civile, il controllo della capogruppo è:

- diretto, ove realizzato mediante la titolarità di una partecipazione atta a garantire la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria ovvero un'influenza dominante,
- indiretto, se assicurato dalla presenza di clausole statutarie che di fatto assoggettino le controllate alla volontà della controllante.

Particolare rilievo assume il profilo pubblicitario poiché la nuova disciplina obbliga la società controllata a rendere nota la propria situazione di *"soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento"* attraverso due adempimenti specifici: l'iscrizione delle controllate presso un'apposita sezione del Registro delle Imprese, unitamente all'indicazione negli atti e nella corrispondenza di tale soggezione, cui corrispondo analoghi obblighi sul piano contabile. Difatti, l'articolo **2497- bis** C.C., commi 4 e 5, prevede per la controllante di inserire, in apposita sezione della Nota integrativa, un prospetto riepilogativo. Del pari gli amministratori delle controllate, all'interno della propria Relazione sulla gestione, devono illustrare gli effetti di tale controllo sulle attività e sui risultati aziendali.

L'appartenenza al medesimo gruppo consente, in presenza di omogeneità di indirizzo nella gestione di taluni processi, la facoltà della controllante di definire in modo centralizzato direttive vincolanti per le singole controllate, previo formale atto di recepimento da parte di quest'ultime. Ai fini della individuazione della responsabilità della capogruppo e / o delle altre società controllate, gli indirizzi applicativi sono desumibili sia da molteplici sentenze della Cassazione che dalle indicazioni fornite da Confindustria.

In particolare sia in sede di “*Principi consolidati*” (2019), derivanti dallo sforzo congiunto tra l’Ufficio Studi dell’associazione con i rappresentanti degli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti, che in occasione della recente revisione delle proprie Linee Guida, sono stati forniti i criteri operativi per la costruzione di adeguati modelli organizzativi anche all’interno dei gruppi di imprese (cfr. ***Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo*** - “***Sezione V - La Responsabilità da reato nei gruppi di imprese - Giugno 2021***”).

Tale sezione contiene altresì l’elenco degli elementi necessari per impedire il pericolo di “diffusione” della responsabilità *ex 231* dalla controllata alla capogruppo o viceversa, a partire dall’opportunità che ogni società del gruppo si doti di un proprio modello organizzativo e di un autonomo organismo deputato alla sua vigilanza. Peraltro se le conclusioni della giurisprudenza da un lato confermano come anche all’interno di una struttura di gruppo sia necessario ai fini dell’attribuzione di responsabilità un diretto vantaggio o interesse (della holding e /o della controllata) unitamente alla partecipazione causalmente rilevante anche dei propri referenti aziendali, assegnano un ruolo fondamentale in sede di costruzione dei singoli modelli alle fasi di

- *risk assessment*, per l’identificazione dei rischi specifici e delle possibili aree di criticità;
- *risk management* (o *risk mitigation*), volta alla progettazione di un idoneo sistema di controllo in funzione preventiva e di contenimento dei rischi emersi.

### **3.4 Conformità ai Principi ed alle Direttive della Capogruppo Lutech S.p.A.**

La presente opera di aggiornamento è stata infine realizzata in aderenza e piena conformità alle linee guida emanate dalla controllante Lutech S.p.A., in specie le "Linee Guida per la Predisposizione ed Efficace Attuazione dei Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/01 delle Società Controllate del Gruppo Lutech S.p.A.".

In particolare risultano rispettati:

- *Criteri metodologici per la predisposizione dei modelli organizzativi delle società controllate,*
- *Elementi e criteri per la progettazione del Modello,*
- *Criteri e metodi per la rilevazione e mappatura delle attività sensibili,*
- *Criteri e metodi per la pesatura del rischio-reato residuo,*
- *Criteri per la definizione del Modello Parte speciale ed elaborazione dei relativi protocolli di prevenzione ex art. 6 D. lgs 231/01*

Inoltre sono stati rispettate la *Politica per la Prevenzione della Corruzione* e la *Politica Whistleblowing* della Capogruppo Lutech S.p.A..

### **3.5 Modello 231, Codice Etico e Politica Anticorruzione**

La continua innovazione in ambito tecnologico da sempre costituisce il motore guida di SoftJam che, pertanto, dedica parte delle sue attività alla ricerca su temi di grande attualità (ad es. in ambito AI) allo scopo di analizzare l'impatto delle soluzioni proposte all'interno del segmento di mercato in cui la Clientela opera unitamente all'analisi in termini di vantaggi derivanti dall'implementazione delle tecnologie proposte. In tale ambito rientrano i progetti di ricerca, realizzati sia in ambito domestico che europeo, che spaziano dai modelli di rischio del credito ai programmi di supporto delle funzioni cognitive, dalla sostenibilità energetica fino ai sistemi per la misurazione di agenti contaminanti in concentrazione minime nell'ambito di programmi di monitoraggio idrico.

Particolarmente numerosi sono poi i progetti in collaborazione con dipartimenti delle facoltà tecnologiche di diversi atenei universitari (Genova, Catania, Roma, Trento) ed istituti di ricerca sia nazionali (CNR, Istituto Italiano di Tecnologia; Fondazione Bruno Kessler) che europei (Fraunhofer Institute).

In tale ottica assume un ruolo centrale il rispetto di leggi, norme e regolamenti promananti da qualsiasi fonte, interna ovvero internazionale, unitamente ai principi basilari ed alle regole di carattere etico alla base dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale di qualsiasi organizzazione.

A tal fine SoftJam S.p.A. si è dotata fin dal 2022 di un proprio Codice Etico, già oggetto di precedente revisione (V. 3.0 del 10/07/2024) che in occasione della presente opera di aggiornamento viene nuovamente per adeguarlo al tema dell'intelligenza artificiale (AI), della proprietà intellettuale (IP) e del diritto d'autore.

Pertanto la versione ultima del Codice Etico (V. 3.1 del 10/09/2025), costituente l'***Allegato I*** al presente Modello Organizzativo, contiene oltre all'assiduo impegno per garantire ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, anche un nuovo slancio verso la promozione di comportamenti ligi, improntati all'etica ed alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato in ciascun ambito aziendale, inclusi quella della ricerca e della innovazione tecnologica.

## L'attività di monitoraggio

## 4.1 L'Organismo di Vigilanza

### **Ruolo**

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 ricollega l'esonero da responsabilità dell'ente alla sussistenza di due requisiti cumulativamente intesi: *i)* l'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali inclusi nel perimetro del D. Lgs. 231/01; *ii)* l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente (O.d.V.) incaricato del *"compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento"*.

La natura dei compiti assegnati all'O.d.V. richiedono che esso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, da cui derivano:

- l'insindacabilità delle scelte dell'Organismo di Vigilanza da parte delle istituzioni dell'ente stesso, pena il venir meno del requisito essenziale dell'autonomia medesima;
- la posizione di indipendenza dei suoi membri che pertanto vanno individuati tra soggetti di assoluta affidabilità in ragione della professionalità dimostrata e delle capacità personali loro riconosciute.

### **Composizione**

Alla luce dei requisiti e dei compiti sopra delineati l'Organismo di Vigilanza assume la veste di organo collegiale in composizione monocratica, formato da un unico componente investito anche del ruolo di Presidente, di provenienza esterna all'organizzazione a garanzia di indipendenza ed imparzialità dell'operato dell'Organismo medesimo,

Riveste il ruolo di O.d.V. un professionista esperto in ambito di *compliance* aziendale con esperienza ventennale nella predisposizione, attuazione e monitoraggio di modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/01.

### **Flussi informativi**

L'Art. 6 c. 2 lett. d) del D. Lgs. n. 231/2001 individua specifici "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli". Pertanto i Responsabili di Funzione comunicano, su espressa richiesta dell'O.d.V. proveniente in forma scritta ovvero presentata in corso di *audit* periodico, tutte le informazioni inerenti a temi/fatti a rischio, la cui rilevazione ed analisi possa potenzialmente rappresentare una "criticità".

L'O.d.V. valuta gli atti / fatti necessitanti approfondimento.

### **Iniziative di controllo**

L'Organismo di Vigilanza conduce periodicamente le proprie attività di verifica secondo un piano di monitoraggio, condiviso con la Direzione Aziendale.

Almeno una volta l'anno riferisce al Consiglio di Amministrazione, in particolare ove riscontri la presenza di *red flag* in determinati ambiti o processi.

## 4.2 Il monitoraggio continuo

Dal suo insediamento nell'attuale composizione, l'O.d.V. di SoftJam S.p.A., con criterio turnario e secondo l'ordine desunto dalle risultanze del *Risk Assessment*, il cui aggiornamento è in corso, sta completando l'audizione delle principali Aree e Funzioni aziendali.

Per i dettagli delle singole verifiche condotte dall'O.d.V., di seguito elencate, si rinvia ai relativi verbali di riunione, debitamente stampati sul "*Libro Verbali di Riunione dell'O.d.V.*" con pagine vidimate e progressivamente numerate, conservato in sede unitamente agli altri libri sociali.

Gli audit, effettuati o programmati, coinvolgono referenti insediati presso le diverse sedi (Genova, Milano, Roma) ed in base alle disponibilità organizzative sono svolti *in loco* ovvero in modalità remota.

Nel corso della descritta attività di monitoraggio particolare attenzione è dedicata a:

- singole attività e processi, allo scopo di verificarne la conformità alle vigenti normative e la rispondenza alle procedure aziendali;
- ambito delle attività infragruppo demandate ai referenti investiti di ruoli trasversali / cross-funzionali, allo scopo di valutarne eventuali responsabilità anche al di fuori dei confini strettamente aziendali;
- lavori di ristrutturazione, ancora *in itinere*, effettuati presso la sede principale di Genova. Difatti data:
  - i) l'entità degli stessi (ca. 300.000 euro);
  - ii) la peculiarità dell'immobile di Viale Cembrano n. 2, di proprietà del Comune e già concesso in locazione a condizioni particolarmente vantaggiose;
  - iii) la prevista esecuzione a regola d'arte quale condizione per l'ulteriore proroga della concessione fino al 2032

tale aspetto è oggetto di costante vigilanza da parte dell'O.d.V. anche tramite esame della documentazione periodicamente rilasciata in sede di avanzamento dei relativi lavori e debitamente trasmessi dall'*Office Manager*, Arch. R. Rando, referente interna per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione. In specie si tratta di lavori di ripristino delle parti dell'edificio ammalorate, interne (ad es. intonaci di soffitti e pareti danneggiate da infiltrazioni) ed esterne (tetto e lastrico da impermeabilizzare) oltre ad un adeguamento dell'area adibita a parcheggio con destinazione di alcuni posti ad autovetture elettriche.

Infine, pur non essendo SoftJam dotata di un'autonoma certificazione anticorruzione, ha adottato su base volontaria l'apposita "*Politica Anticorruzione*" (**Allegato II** del presente Modello Organizzativo) per garantire nello svolgimento delle sue attività aziendali, sia in via autonoma che in occasione di partnership con altre consociate.

A completamento del presente lavoro di aggiornamento sarà erogato un nuovo ciclo di **attività formativa** destinata a tutta la popolazione aziendale a garanzia dell'effettiva attuazione e diffusione del *Modello 231* all'interno della Società, in programma entro la fine del corrente esercizio.

## **Le linee guida delle associazioni di categoria**



## 5. Le linee guida delle associazioni di categoria

Il medesimo D. Lgs. 231/01, all'art. 6, comma 3, ha previsto che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia. Sulla scorta di tale disposizione, tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento, condivise con il Ministero della Giustizia.

Tra i contributi di maggior spessore, vi è quello offerto da Confindustria, che ha definito le proprie linee guida finalizzate alla costituzione di un valido sistema di controllo preventivo. Inizialmente diffuse in data 7 marzo 2002, successivamente (nel 2004, nel 2008, nel 2014, nel 2019 e infine nel 2021).

L'ultimo in ordine di tempo ("**Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001**") emanate nel mese di giugno 2021) presenta una rielaborazione dei principi già resi in precedenza, aggiornati alla luce dei recenti ampliamenti del perimetro normativo di riferimento (in specie l'inclusione nel novero dei reati presupposto di alcuni reati tributari e di fattispecie lesive delle imposte dirette realizzate all'interno dell'Unione Europea).

Di particolare rilevanza è il contributo reso nel febbraio 2019, intitolato "**Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**", che si caratterizza per una evidente diversità desumibile già dal titolo del documento dove, in luogo di "**Linee guida**", il riferimento è ai "**Principi consolidati**". La differente terminologia riflette un mutamento nell'approccio metodologico: oggi essi assurgono a vera regola generale di diritto comune.

Di particolare importanza anche gli adempimenti in tema tutela di autori di eventuali segnalazioni di cui alla recente Legge 179 del 2017 sul c.d. *Whistleblowing*, che modificando l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, ha inserito l'obbligo per i *Modelli 231* di prevedere:

- uno o più canali, di cui almeno uno con modalità informatiche ed atte a garantire l'anonimato, per la segnalazione di illiceità o gravi irregolarità ovvero violazioni del *Modello*, rilevate nello svolgimento delle proprie funzioni;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante;
- l'inserimento nel Sistema Disciplinare di apposite per chi violi le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni poi rivelatesi infondate.

Tra i criteri cardine enunciati e via via ribaditi da Confindustria vi sono:

- la necessità di una fase di *risk assessment*, volta alla identificazione dei rischi tramite analisi del contesto aziendale per evidenziare le possibili aree di criticità;
- una seconda fase di *risk management*, consistente nella progettazione di un idoneo sistema di controllo in funzione preventiva e di contenimento del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto. Rientrano tra gli strumenti ritenuti idonei le procedure aziendali, i protocolli, la formalizzazione dei poteri tramite adeguato sistema di procure e deleghe;
- un sistema dei poteri costruito in conformità al principio di separazione dei poteri (*c.d. segregation of duty*);
- procedure operative e sistemi gestionali informatici che regolino lo svolgimento delle attività e prevedano gli opportuni punti di controllo;
- sistemi di controllo in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolari, realizzato per mezzo di attività tracciabili e documentabili;

- un piano di formazione specifico ed adeguato nei confronti dei dipendenti, comprensivo della diffusione dei principi contenuti nel Codice Etico aziendale;
- la condivisione anche con i terzi dei principi sottesi al Modello 231 ed al Codice Etico.

## **6. IL SISTEMA DISCIPLINARE**

### **PRINCIPI GENERALI**

Altro aspetto essenziale per l'efficace attuazione del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne richiamate dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b). L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i lavoratori dipendenti, gli amministratori, i collaboratori di SoftJam S.p.A., nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, (agenti, consulenti e fornitori in genere), nell'ambito dei rapporti stessi. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto della finalità di prevenzione. I principi che caratterizzano il procedimento disciplinare sono la tempestività e proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata. Il principio di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono doverosa l'irrogazione della sanzione disciplinare - a fronte di violazioni accertate e nel pieno rispetto delle norme pattizie - a prescindere dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dall'instaurarsi di un eventuale procedimento penale.

Il principio di proporzionalità della sanzione si concretizza nel parametrare il tipo e l'entità delle sanzioni previste nel presente capitolo, tenendo conto dei seguenti elementi:

- grado di responsabilità e di complessità delle mansioni assegnate al soggetto, tenuto conto della specifica disciplina normativa e contrattuale che lega lo stesso alla Società;
- grado di coinvolgimento di altri soggetti nei fatti costituenti la mancanza anche con riferimento alla posizione funzionale ricoperta al momento del fatto;
- grado di intenzionalità nel comportamento del soggetto o di negligenza, imprudenza, imperizia anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento;
- valutazione complessiva del lavoratore con particolare riferimento ad eventuali recidive nella violazione di precetti aventi rilievo disciplinare;
- gravità degli effetti della violazione, con ciò intendendosi il grado di rischio relativo all'irrogazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001 cui la Società ritiene, ragionevolmente, di essere stata esposta a seguito del comportamento del soggetto.

Resta fermo il diritto della Società di chiedere il risarcimento di tutti i danni cagionati a causa della violazione del Modello. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

## MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI DIPENDENTI (IMPIEGATI E QUADRI)

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Ostacolare l'attività dell'O.d.V. (ad es. non fornendo le informazioni richieste, occultando documenti, e così via) costituisce grave illecito disciplinare. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di impiegati e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL applicato in azienda, in particolare il "CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi" sottoscritto il 22 marzo 2024 e valevole fino al 31 marzo 2027, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di SoftJam S.p.A. è quindi costituito dalle norme del codice civile e dalle norme pattizie di cui al predetto CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, in proporzione alla gravità delle infrazioni, verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

– Rimprovero verbale in caso di:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri soggetti appartenenti al Personale.

– Rimprovero scritto, con richiamo a conformarsi alla regola violata in caso di:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri dipendenti;
- inosservanza delle procedure in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente che non abbia messo in pericolo l'incolumità di alcun lavoratore;
- inosservanza delle procedure aziendali in materia di privacy o di sicurezza delle informazioni (ISO 27001) che non abbia portato alcuna conseguenza né violazione di legge;
- infrazione di altre procedure interne previste dal Modello (ad esempio, violazione del sistema autorizzativo, dei flussi di processo, omissione delle comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, omissione di controlli affidati alla propria responsabilità etc.).

– Sospensione dal servizio e dal trattamento economico, per il periodo previsto dal citato CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi, nel caso in cui il soggetto violi consapevolmente i principi e le procedure interne previste dal Modello ovvero adotti - nell'espletamento di attività nelle aree sensibili - un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, ed in particolare nei casi di:

- recidiva oltre la terza volta in una qualsiasi delle mancanze di cui ai punti precedenti violazione di una procedura di cui al sistema di gestione della sicurezza ed ambientale ovvero di un ordine impartito dal proprio superiore gerarchico che comporti anche l'infrazione di un obbligo normativo previsto dal D. Lgs. 81/08 o dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero da altra normativa relativa alla sicurezza sul lavoro ed ambiente ovvero che abbia causato conseguenze non gravi per la Società e/o ai dipendenti;

- inosservanza di una procedura o di un obbligo normativo in materia di Privacy / GDPR che abbia portato a conseguenze non gravi per la Società e/o terzi tutelati dalla normativa;
- omessa segnalazione o tolleranza delle irregolarità di cui ai punti precedenti commesse da sottoposti alla propria vigilanza. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

– Licenziamento per giustificato motivo ovvero giusta causa: in ragione della gravità dei fatti, al soggetto che violi consapevolmente le procedure interne previste dal Modello o adotti scientemente - nell'espletamento di attività nelle aree sensibili - un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ed in particolare nei casi di:

- recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze punite con la sospensione di cui al punto precedente;
- accertata violazione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante ai sensi dell'art. 6, comma 2, bis lett. C), D. Lgs. 231/01, per motivi collegati - direttamente o indirettamente - alla segnalazione;
- accertata infondatezza della segnalazione effettuata dal soggetto con dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, lett. D), D. Lgs. 231/01;
- violazione di una procedura di cui al sistema di gestione della sicurezza ed ambientale (ovvero di un ordine impartito dal proprio superiore gerarchico) che comporti l'infrazione di un obbligo legislativo specificamente sanzionato ed un concreto pericolo per l'incolumità di uno o più lavoratori o per l'ambiente;
- elusione fraudolenta delle procedure di controllo del Modello Organizzativo o comunque adozione di un comportamento in grave violazione delle prescrizioni tale da configurare - anche in via potenziale - il pericolo di commissione di un reato presupposto di cui al D. Lgs. 231/01;
- adozione di un comportamento assolutamente contrario ai principi etici aziendali che violi le procedure interne previste dal Modello ponendo in essere una condotta diretta in modo univoco al compimento di un qualsiasi reato. Tali mancanze sono di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso (in tal caso è possibile applicare eventuali sospensioni cautelari previste dal citato CCNL).

## **ISTRUTTORIA IN CASO DI VIOLAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI**

Qualora l'Organismo di Vigilanza riscontri una violazione del Modello o del Codice Etico da parte di un Dipendente, la procedura di accertamento dell'illecito, di contestazione e quella di eventuale irrogazione della sanzione, è espletata nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, del CCNL vigente ed applicato, ossia il "CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi" sottoscritto il 22 marzo 2024 e valevole fino al 31 marzo 2027, e del Codice Civile.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata, il soggetto al quale è addebitata la mancanza;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o altri elementi di riscontro.

Il Presidente del C.d.A., entro quindici giorni dalla ricezione della relazione predispone una contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi della violazione. Il lavoratore, ove lo richieda, dovrà essere sentito anche con l'assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato e/o avrà la facoltà di presentare osservazioni o controdeduzioni scritte.

Il Presidente del C.d.A., a seguito delle eventuali osservazioni del dipendente, si pronuncia in ordine alla determinazione ed irrogazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla relazione dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto delle norme di legge nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva applicabile.

## MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Qualora l'infrazione o l'adozione di un comportamento, nelle attività a rischio, non conforme alle regole del presente Modello Organizzativo sia compiuta da un Dirigente potranno essere applicate nei confronti del responsabile le seguenti misure sanzionatorie nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile:

- Rimprovero verbale in caso di:
  - lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o tolleranza di lievi irregolarità commesse dai propri sottoposti.
  
- Ammonizione scritta (con richiamo a conformarsi alla regola violata) in caso di:
  - recidiva nelle mancanze punite con il rimprovero verbale;
  - inosservanza delle procedure aziendali in materia di Privacy / GDPR o di sicurezza delle informazioni (ISO 27001) che non abbia portato alcuna conseguenza né violazione di legge;
  - violazione delle procedure in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente che non abbia portato alcuna conseguenza né messo in pericolo l'incolumità di alcun lavoratore;
  - tolleranza o omessa segnalazione delle violazioni di cui al punto precedente commesse da propri sottoposti;
  - infrazione di altre procedure interne previste dal Modello (violazione del flusso autorizzativo del processo, mancata partecipazione ingiustificata alle attività formative in materia di D. Lgs. 231/01, omissione di controlli affidati alla propria responsabilità, etc.);
  - comportamenti di mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza (omissione invio flussi informativi, impedimento ingiustificato all'accesso dei componenti dell'O.d.V. alle informazioni e/o documentazione aziendale etc.).
  
- Revoca dei poteri eventualmente conferiti con procura in caso di:
  - recidiva oltre la seconda volta in una qualsiasi delle mancanze di cui ai punti precedenti;
  - violazione consapevole di una procedura di cui al sistema di gestione della sicurezza ed ambientale che comporti anche l'infrazione di un obbligo normativo in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente, anche di natura regolamentare, regionale, provinciale o prescrizioni degli organi di controllo (ATS, ARPA etc.);
  - inosservanza consapevole di una procedura o di un obbligo normativo in materia di privacy ovvero aziendale in ambito sicurezza delle informazioni (ISO 27001) che abbia portato a conseguenze non gravi per la Società e/o terzi tutelati dalla normativa Privacy / GDPR;
  - violazione consapevole di altre procedure interne previste dal Modello o adozione - nell'espletamento di attività nelle aree sensibili - di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico e del Modello;
  - omessa segnalazione o tolleranza delle irregolarità di cui al presente punto commesse da propri sottoposti.

Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, costituiscono atti contrari agli interessi della stessa e comportano la revoca del potere collegato alla violazione.
  
- Licenziamento per giusta causa / giustificato motivo in caso di:
  - accertata violazione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis lett. C) D. Lgs. 231/01, commessa dal Dirigente per motivi collegati - direttamente o indirettamente - alla segnalazione;
  - accertata infondatezza della segnalazione effettuata dal Dirigente con dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis lett. D) D. Lgs. 231/01;

- violazione di una procedura del Modello Organizzativo relativa al sistema di gestione della sicurezza ed ambiente che comporti anche l'infrazione di un obbligo legislativo specificamente sanzionato ovvero che abbia comunque comportato un concreto pericolo per l'incolumità di uno o più lavoratori o per la tutela dell'ambiente;
- violazione di una procedura e/o di uno specifico obbligo normativo in materia di privacy ovvero aziendale in ambito sicurezza delle informazioni (ISO 27001), che possa comportare una sanzione economica a carico della Società ovvero richieste risarcitorie da parte di soggetti terzi danneggiati;
- comportamenti di ostacolo o elusione dei controlli dell'O.d.V. (mancata ostensione della documentazione richiesta ovvero falsità nelle informazioni / dati forniti etc.);
- elusione fraudolenta delle procedure di controllo del Modello Organizzativo o comunque adozione di un comportamento in grave violazione delle prescrizioni tale da configurare - anche in via potenziale - un reato presupposto di cui al D.Lgs. 231/01;
- adozione di un comportamento assolutamente contrario ai principi etici aziendali che violi le procedure interne previste dal Modello ponendo in essere una condotta diretta in modo univoco al compimento di un qualsiasi reato;
- omessa segnalazione o tolleranza delle irregolarità commesse di cui al presente punto commesse da propri sottoposti.

Tali mancanze sono di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.



## **ISTRUTTORIA IN CASO DI VIOLAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI UN DIRIGENTE**

In caso di segnalazione di violazione del Modello o del Codice Etico da parte di un Dirigente o di altro soggetto comunque apicale ai sensi dell'art. 5 lett. A) D. Lgs. 231/01 (fermo restando che, in ogni caso, agli Amministratori si applica quanto previsto dal relativo paragrafo), la procedura di accertamento della violazione è espletata nel rispetto delle garanzie procedurali di legge (art. 7, commi 2 e 3, L. 300/1970: contestazione addebito, audizione autore della condotta censurata etc.) in conformità con gli orientamenti giurisprudenziali in materia.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata e la persona a cui viene addebitata la mancanza;
- l'indicazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o altri elementi di riscontro.

Acquisita la relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente procede tempestivamente alla contestazione al Dirigente interessato della violazione riscontrata dall'Organismo di Vigilanza, a mezzo di comunicazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta contestata, delle previsioni del Modello o del Codice Etico oggetto di violazione, nonché degli eventuali elementi probatori esistenti a sostegno della detta contestazione;
- l'avviso all'interessato della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento di un procuratore cui il Dirigente eventualmente conferisca mandato.

Entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine per l'eventuale formulazione di rilievi da parte del Dirigente interessato, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione. La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto e contenere l'indicazione della condotta contestata, delle previsioni del Modello o del Codice Etico oggetto di violazione, nonché degli eventuali elementi probatori in possesso del Consiglio stesso;
- indicare la data della seduta, con l'avviso all'interessato della facoltà di formulare osservazioni o rilievi, sia scritti che verbali. A seguito delle eventuali controdeduzioni del Dirigente interessato il Consiglio di Amministrazione si pronuncia in ordine alla determinazione ed all'applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla relazione predisposta dall'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente, infine, cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento applicabili.

### **MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI**

L'Organismo di Vigilanza comunica al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione la notizia di una eventuale violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari ed assume - sentito il Collegio Sindacale - tutti i provvedimenti opportuni (ad es. convocazione dell'Assemblea dei Soci) per l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari, da commisurare e proporzionare secondo la gravità dei fatti contestati:

- sanzione pecuniaria (2-5 volte una mensilità);
- revoca delle procure / deleghe eventualmente conferite;
- revoca della carica (per i casi più gravi).

### **MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI**

L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Collegio Sindacale (o ad altro Sindaco, nel caso in cui la violazione sia commessa da tale soggetto) e al Consiglio di Amministrazione nella figura del Presidente la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più Sindaci.

I componenti del Collegio Sindacale, senza la partecipazione del Sindaco coinvolto, ed il Consiglio di Amministrazione effettuano le necessarie valutazioni che possono includere la convocazione dell'Assemblea dei Soci per disporre i provvedimenti del caso.

### **MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione nella figura del Presidente la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di un componente dell'Organismo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Collegio Sindacale, procede agli accertamenti necessari ed effettua le necessarie valutazioni che possono includere la revoca dall'incarico per giusta causa.

## MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Nei confronti dei soggetti esterni (fornitori, consulenti, procacciatori d'affari, lavoratori in somministrazione, stagisti etc.), stante la loro autonomia, il presente sistema disciplinare prevede l'inserimento di specifiche clausole contrattuali volte a regolare la risoluzione del rapporto negoziale - anche attraverso clausole risolutive espresse - qualora gli stessi (siano essi persone fisiche o giuridiche legate alla Società da un rapporto come, ad esempio, consulenti, agenti, fornitori etc.), pongano in essere comportamenti che integrino un pericolo di commissione dei reati indicati dal Decreto o comunque in contrasto ovvero non in linea con i principi di SoftJam S.p.A. quali espressi nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo ovvero nella "Politica Anticorruzione", pienamente aderente e conforme a quella emanata dalla capogruppo Lutech S.p.A..

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di richiesta di risarcimento, qualora da tali comportamenti derivino danni alla Società, come - a mero titolo esemplificativo - il rischio concreto di applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.

Per quanto riguarda, invece, gli stagisti con borse di studio la Società avrà cura di informarli in merito ai principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello 231, entrambi aggiornati al mese di **ottobre 2024**, e delle relative politiche.